

Allegato 1)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITÙ DI PUBBLICO  
PASSAGGIO.

Art. 1 – Oggetto del regolamento  
(art. 40, D.Lgs. 507/1993)

1. Il presente regolamento contempla e disciplina, nel Comune di Arsìè, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private o soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 (di seguito per brevità indicata come “tassa”).

Art. 2 – Classificazione del Comune  
(art. 43, D.Lgs. 507/1993)

1. Ai fini della classificazione stabilita in base alla popolazione residente al 31/12/2018 – quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat – che è di n. 2.275 abitanti, il Comune di Arsìè appartiene alla classe quinta.

Art. 3 – Soggetti passivi della tassa  
(art. 39, D.Lgs. 507/1993)

1. La tassa è dovuta dal titolare dall'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratto all'uso pubblico.

Art. 4 – Oggetto della tassa  
(art. 38, D.Lgs. 507/1993)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture o impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile in Comune.
5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 5 – Tariffa per l'applicazione della tassa  
(art. 40, D.Lgs. 507/1993)

1. Per ciascuna occupazione, ove non stabilite nel presente regolamento, si applicano le tariffe che verranno determinate con apposita delibera di giunta comunale.

Art. 6 – Occupazione permanenti e temporanee  
(art. 42, D.Lgs. 507/1993)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 7 – Graduazione e determinazione della tassa  
(art. 42, D.Lgs. 507/1993)

- 1. Agli effetti della tassa, le strade e le aree di cui all'art. 4 del presente regolamento sono classificate in due categorie determinate con apposita delibera di giunta comunale.
- 2. La tassa è commissionata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla cifra superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee di cui all'art. 19 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma 1. e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- 3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Art. 8 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento  
(art. 44 D.Lgs. 507/1993)

- 1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa:
  - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
  - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
  - c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo ai veicoli ed ai fondi;
  - d) occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie o occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
  - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distribuzioni di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibile liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- 2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta del 25 per cento.
- 3. Per le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa, pari al 30 per cento, già espressamente disciplinata dalla legge.

Art. 9 – Esenzione dalla tassa  
(art. 49, D.Lgs. 507/1993)

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

#### Art. 10 – Richiesta e rilascio della concessione

1. Le concessioni di occupazioni sono sempre revocabili e sono subordinate all'osservanza delle norme del presente regolamento, degli altri regolamenti comunali ove applicabili, del codice della strada e del regolamento del codice della strada.
2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Comune, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruire e, se richiesto dalle norme in materia di edilizia, allegare il progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo di pagamento della tassa. Il Comune, esaminata la richiesta, rilascerà apposita concessione con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Polizia Locale e, ove occorra, con un disciplinare di concessione ovvero rilascerà motivato atto di diniego.
4. La concessione non può, in tutto o in parte, essere ceduta o sub concessa dal titolare. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile del Comune, previa domanda di cambiamento di intestazione.
5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
6. L'atto di concessione all'occupazione non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo munirsi anche dei titoli autorizzatori eventualmente richiesti dalla legge in relazione alla tipologia dell'occupazione (es. commerciali, di PS, edilizia, ecc.).

7. Qualora ritenuto opportuno in base al tipo di occupazione, il Comune potrà chiedere il versamento di cauzioni (anche sotto forma di fidejussioni) e/o la sottoscrizione di appositi disciplinari di utilizzo della concessione.

Art. 11 – Revoca di concessioni  
(art. 41, D.Lgs. 507/1993)

1. La revoca di concessioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita al solo periodo eventualmente non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo o danni a terzi (per rumori o altri motivi) o alla circolazione dei veicoli o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
  - a) quando il concessionario o i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
  - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato;
  - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
  - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nei regolamenti comunali o nei provvedimenti di concessione.
4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti nel tempo, comporta la revoca immediata della concessione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Art 12 – Denuncia e versamento della tassa  
(art. 50, D.Lgs. 507/1993)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichi variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente interessato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano

- connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
5. Sono escluse dall'obbligo di denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Art. 13 – Passi carrabili  
(art. 44, D.Lgs. 507/1993)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
3. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili – e, come tali, soggetti a tassazione – quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerano ai fini della tassazione la misura risultante all'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.
4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte di collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50 per cento.
7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 10 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
9. La tariffa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

Art. 14 – Autovetture per trasporto pubblico  
(art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/1993)

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 15 – Occupazione con cavi o impianti in genere criteri determinazione della tassa  
(art. 46, D.Lgs. 507/1993)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse affettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa determinata ai sensi dell'art. 5. del presente regolamento
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa determinata ai sensi dell'art. 5. del presente regolamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di € 25,82 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
4. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1., un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel medesimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Art. 16 – Distribuzioni di carburanti determinazione della tassa  
(art. 48, D.Lgs. 507/1993)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua determinata ai sensi dell'art. 5. del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa determinata ai sensi dell'art. 5. del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 17 – Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi  
(art. 48, D.Lgs. 507/1993)

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura individuata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 18 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa  
(art. 45, D.Lgs. 507/1993)

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettati al pagamento della relativa tassa:
  - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
  - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, *stand* pubblicitari;
  - c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti a negozi di vendita o all'interno di mercati;
  - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
  - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;
  - f) impianti porta-insegne *reclame* e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari *deucaville*, striscioni pubblicitari;
  - g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dal comune;
  - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 19 – Concessioni per occupazioni temporanee in genere

1. Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, si applicano gli artt. 10 e ss. del presente regolamento.
2. I concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti comunali nonché gli ordini del servizio della polizia locale sul collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
3. È riservata del Comune la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4. I negozianti hanno un diritto di preferenza per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e, come tale, sempre revocabile; è vietata la subconcessione.

Art. 20 – Occupazioni temporanee disciplina e tariffe  
(art. 45, D.Lgs. 507/1993)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.
2. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, a metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe determinate ai sensi dell'art. 5. del presente regolamento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al comma 11. del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle

realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2. del presente articolo è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento siano a mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2. del presente articolo è ridotta dell'80 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2. del presente articolo la tariffa è ridotta del 50 per cento.
9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del Decreto Legislativo 507/1993.
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.
11. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

#### Art. 21 – Accertamenti rimborsi e riscossioni coattive (art. 51, D.Lgs. 507/1993)

1. Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso rinvio alle procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993.

#### Art. 22 – Sanzioni (art. 53, D.Lgs. 507/1993)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo e parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.

#### Art. 23 – Gestione del servizio (art. 52, D.Lgs. 507/1993)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/1993.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rinvia espressamente agli articoli 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. n. 507/1993.



Art. 24 – Funzionario responsabile  
(art. 54, D.Lgs. 507/1993)

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi ne conseguono.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione di concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente regolamento spettano al concessionario.

Art. 25 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Tutte le norme citate nel presente regolamento devono intendersi nel testo vigente al momento della loro applicazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento di applica la normativa sovraordinata.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dall'1.01.2019.

\*\*\*\*\*

\*\*